

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, RUSSO FERDINANDO, CATTANEI, DА-
GNINO, SANTI, GIRAUDI, SISTO, GIORDANO, LONGONI,
MONTI, MENGOZZI, CALVETTI, FIORET, ANDREONI, FRA-
CANZANI, CASTELLUCCI, REVELLI, MIOTTI CARLI AMA-
LIA, BALASSO, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CICCAR-
DINI, ANSELMI TINA, SPERANZA, PISICCHIO, MERENDA,
AZIMONTI, GRASSI BERTAZZI, BODRATO, CALVI, ANTO-
NIOZZI, ALLOCCA, BECCARIA, DE LEONARDIS**

Presentata il 13 aprile 1970

Provvidenze concernenti il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici assunto in base all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che prevede l'assunzione temporanea di personale straordinario nell'azienda di Stato per i servizi telefonici con mansioni di telefonista per un periodo non superiore a 90 giorni nell'ambito dell'anno solare e con almeno sei mesi tra un periodo di lavoro e l'altro, ha determinato, oltre che conseguenze dannose per la stessa azienda telefonica di Stato, una situazione di estremo disagio per il personale assunto in via del tutto provvisoria.

Infatti il nuovo personale che viene assunto come trimestrale ai sensi del predetto articolo 3, comporta un onere negativo per l'azienda, in quanto necessita di una istruzione preliminare e di un periodo cosiddetto « pratico » per giungere poi ad un efficace rendimento proprio nel momento in cui hanno terminato il periodo previsto dalla legge. Ciò è comprovato dal fatto che anche con

l'assunzione di trimestrali nuovi specialmente nel periodo giugno-settembre lo stesso personale di ruolo è costretto ad effettuare un lavoro straordinario obbligatorio, con esito negativo sia per l'utenza che per il personale stesso il quale è sottoposto, in un periodo di maggior lavoro, ad un triplice lavoro e non ha neppure la garanzia di poter prendere le ferie con una certa tranquillità. È pertanto evidente che, se i trimestrali telefonisti, che hanno già prestato servizio con un minimo di 90 giorni, fossero assunti in modo permanente, l'azienda di Stato potrebbe disporre di personale efficiente e più adeguato alle proprie esigenze e necessità senza incorrere negli inconvenienti sopra accennati.

Come il problema sia grave per l'azienda telefonica di Stato è sufficiente osservare che, mentre prima si assumevano trimestrali ai sensi dell'articolo 54 della legge 1958, n. 119, nel periodo di maggiore necessità, ora l'as-

sunzione copre tutti i giorni dell'anno per la grande mole di lavoro da svolgere o che nonostante questo sistema di assunzione nelle sale di commutazione dell'azienda il traffico nazionale viene effettuato soltanto per il 40 per cento delle richieste, mentre le comunicazioni « lampo » per il traffico internazionale, vengono effettuate solo dopo un'ora della richiesta con una percentuale di effettuazione solo del 20 per cento.

Inoltre va sottolineato che le assunzioni dei vincitori dei concorsi ad ufficiale postale nell'azienda telefonica di Stato non porta rimedio alcuno perché suddetto personale, dato

il tipo di concorso, non può avere quella preparazione specifica e tecnica corrispondente alle esigenze e necessità dell'azienda.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, si ritiene quanto mai opportuno e necessario proporre con la presente proposta di legge alla vostra benevola considerazione, una soluzione tendente a sanare l'abnorme situazione attuale dell'azienda telefonica con l'assunzione, in ruolo, mediante concorso speciale per soli titoli riservato al personale straordinario che abbia prestato servizio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per un certo periodo di tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel limite dei posti in organico dei ruoli di ufficiale telefonico che si renderanno disponibili entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle vigenti disposizioni, il Ministro delle poste e telecomunicazioni è autorizzato a bandire, un concorso speciale, per soli titoli riservato al personale comunque assunto o denominato in base all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che abbia prestato servizio per un periodo minimo di giorni 60 in qualità di telefonista straordinario presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente legislazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Gli iscritti nella graduatoria vengono immessi in ruolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva.

ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.